SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

I criteri elaborati per la valutazione degli apprendimenti sono:

- conoscenze e rielaborazione dei contenuti;
- conoscenza ed uso dei linguaggi specifici;
- autonomia;

1. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ovvero anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, voto che viene riportato sul documento di valutazione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, non ammettono l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

I criteri da considerare in caso di non ammissione alla classe successiva sono:

- numero di insufficienze
- numerosi giorni di assenza in presenza di esiti di apprendimento gravemente insufficienti in quasi tutte le discipline
- acquisizione deficitaria della lingua italiana qualora l'alunno si trovi nel momento di passaggio (si considererà l'età)
- percorso scolastico

La decisione viene assunta all'unanimità.

Scuola secondaria

La valutazione nella scuola secondaria è compito del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con delibera quando necessario a maggioranza. La valutazione nelle singole materie è espressa con voto numerico, mentre relativamente all'insegnamento della religione cattolica e dell'alternativa alla religione cattolica non viene attribuito un voto numerico, ma un giudizio sintetico.

In ottemperanza alle innovazioni della normativa in questo ambito (Decreto legislativo n. 62/2017), la Commissione di Valutazione ha elaborato i criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva, approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 03/05/2018.

I criteri deliberati sono i seguenti:

- l'alunno è ammesso alla classe successiva se ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, accettando eventuali deroghe adeguatamente motivate e documentate, a condizione che la frequenza dell'alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per la valutazione finale;

- l’alunno è ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale ottiene una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. Il voto viene riportato sul documento di valutazione.

Il Consiglio di classe può decidere la non ammissione dell’alunno alla classe successiva con voto a maggioranza e motivando adeguatamente il giudizio, in base a uno o più principi:

- inadeguato livello di apprendimento per poter affrontare la classe successiva, nonostante le attività personalizzate svolte;
- reiterato comportamento negativo dell’alunno che ha subito gravi sanzioni disciplinari (più giorni di sospensione dalle lezioni);
- grave carenza della maturazione complessiva dell’individuo in termini di impegno e responsabilità.

In classe terza si considera importante anche la scelta dell’indirizzo di scuola secondaria di secondo grado.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza con delibera motivata. Se determinante, il voto di religione o dell'attività alternativa diviene giudizio motivato scritto a verbale.